DETERMINAZIONE A CONTRARRE

N. 9 del 17 settembre 2026

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l'art. 50 per quanto concerne gli affidamenti diretti e gli affidamenti cd. sottosoglia, nonché l'art. 49, comma 5;
- VISTO altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA la legge 145/2018 e tenuto conto dei massimali oltre i quali è necessario ricorrere al sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;
- CONSIDERATO altresì che l'ANAC, con la Delibera n. 596 del 18 dicembre 2024 e col comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024 ha deliberato la proroga sino al 30 giugno 2025 della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza; tale possibilità è stata poi ulteriormente prorogata (senza termine finale) con Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025;
- CONSIDERATO, in proposito, che codesta stazione appaltante non ha ancora una propria Piattaforma certificata e in attesa della definizione della procedura di reperimento di una PAD consona alle necessità dell'Ente, si provvede agli obblighi relativi alla digitalizzazione attraverso la piattaforma PCP;
- DATO che ACM Services srl è la delegazione di sede dell'Automobile Club Milano, che si occupa dello svolgimento delle pratiche automobilistiche, riscossione tributi e associazionismo all'ACI;
- DATO atto, altresì, che l'ACM Service srl è la società in house dell'ACM;
- CONSIDERATO che l'ACM Services srl, quale Delegazione di ACM, ha aperto dal novembre 2025 una unità operativa in Milano, viale Sabotino n. 19, quale nuova unità locale;
- PRESO ATTO che il contratto per la linea telefonica è attualmente ancora intestato all'ACM Servizi Assicurativi spa, società del gruppo ACM, quale precedente gestore della subagenzia assicurativa sita nei medesimi locali in Milano, viale Sabotino n. 19;
- RITENUTO, pertanto, necessario, corrispondere all'ACM Seas spa, il costo sostenuto per la gestione della linea telefonica;
- ACCERTATA, in virtù dell'importo oggetto dell'affidamento e la natura dello stesso, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva del fornitore attraverso la procedura di consultazione del DURC on line;
- DATO ATTO che l'attività richiesta rientra nel CPV 98300000-6 "Servizi vari" e che l'affidatario applica il contratto collettivo ASSICURAZIONI - UNAPASS;
- RICHIESTA la dichiarazione di tracciabilità in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010;
- VERIFICATA la disponibilità di risorse del budget di gestione 2026;

determina

- di autorizzare il pagamento della somma di €. 400,00 a favore dell'ACM Servizi Assicurativi spa, con sede in Milano, corso Venezia n. 43, P.Iva 09620360157, quale rimborso del costo della linea telefonica dell'unità sita in Milano, viale Sabotino n. 19;
- di autorizzare l'importazione al budget di gestione 2026, come deliberato dall'Amministratore Unico ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano, dell'importo massimo complessivo di €. 400,00.

Le funzioni di RUP ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. n 36/2023 sono svolte dall'avv. Laura Mantelli. Non sussistono a carico del RUP, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 situazioni di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi.

L' affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento.

L'Amministratore Delegato
Dott. Alberto Ansaldi

CIG BD05393D1C